REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 752/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) I prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell'allegato I del regolamento medesimo.

(1) È opportuno che l'allegato I di detto regolamento fornisca informazioni supplementari riguardo ai prodotti interessati, in particolare per quanto concerne i sinonimi utilizzati per indicare i prodotti e i nomi scientifici delle specie a cui appartengono i prodotti.

(2) A fini di chiarezza, la struttura dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 va modificata suddividendo detto allegato in due parti. La prima parte dovrebbe elencare i prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano gli LMR, mentre nella seconda parte vanno elencati gli altri prodotti a cui si applicano gli stessi LMR, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) In considerazione della possibile futura fissazione di LMR per i prodotti alimentari trasformati, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno inserire una nuova voce alla parte A dell'allegato I di tale regolamento al fine di integrare tali prodotti.

(4) In conseguenza della nuova struttura dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, le note a piè di pagina del suddetto allegato vanno adattate e, ove necessario, eliminate per evitare ridondanze.

(5) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

([1]) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.